



REGOLAMENTO NAZIONALE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

IL CDA dell' Ente Paritetico Cifa Confsal (EPAR)

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le successive modifiche ed integrazioni

Visto l'accordo interconfederale Cifa e Confsal del 28/10/19

Considerato che l'Ente Paritetico Cifa Confsal considera la salute e la sicurezza sul lavoro diritti fondamentali per i lavoratori ed elementi imprescindibili per lo svolgimento delle attività produttive;

Considerato l'ente bilaterale come sede naturale e privilegiata per promuovere, sviluppare e rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro fra le imprese e i lavoratori

adotta il seguente regolamento

Art. 1 Finalità.

Il presente regolamento disciplina l'attività dei Rappresentati dei Lavoratori Territoriali (RLST) dell'EPAR - ente paritetico CIFA-Confsal (d'ora in poi EPAR), le modalità di richiesta e di adesione al servizio da parte delle aziende.

Le Parti costituenti EPAR, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e di rafforzare il sistema della bilateralità sono impegnate affinché la figura dell'RLST si affermi in maniera generalizzata.

Art. 2 Presupposti applicativi.

Il presente regolamento si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a EPAR e a CIFA per il tramite delle proprie federazioni di settore ovvero ad aziende con RSA Confsal.



Art. 3 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di EPAR, in riferimento a quanto previsto dall'art. 47 c.3 e art. 48 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in tutte le aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che ne hanno fatto espressa richiesta a EPAR.

Art. 4 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLST, per l'espletamento della sua funzione, riceve, ove disponibile, da parte del datore di lavoro, copia del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

Il RLST è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con:

- la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione in riferimento alla stessa azienda;
- l'esercizio di funzioni sindacali operative;
- la nomina nel CDA e/o nella Commissione Paritetica Tecnicamente Competente (CPTC) dell'EPAR;

Inoltre, il RLST è tenuto a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:

- effettua una verifica della documentazione aziendale comprovante l'adempimento delle fattispecie per le quali è consultato;
- accompagnato dal RSPP o da un addetto incaricato dall'impresa effettua uno o, all'occorrenza, più sopralluoghi, partecipando all'attività di consultazione e facendo proposte sull'attività di prevenzione;
- accede ai luoghi di lavoro indossando tutti i DPI previsti rispettando tutte le indicazioni fornite dal datore di lavoro;
- redigere, al termine della ricognizione documentale e del sopralluogo, apposito verbale di sopralluogo e di consultazione del RLST. Il verbale verrà poi inoltrato, entro 15 giorni dal suo perfezionamento, alla CPTC, che validatone il contenuto, ne invierà copia all'azienda richiedente.
- durante l'accesso nelle imprese visitate, espone apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le informazioni relative a generalità e funzione;
- presenta una relazione alla CPTC almeno una volta l'anno sull'attività complessiva svolta.



- utilizza, compila adeguatamente e invia a mezzo e-mail la modulistica predisposta dalla CPTC.

I seguenti DPI sono dotazione propria del RLST:

- Scarpe antinfortunistiche;
- Elmetto protettivo;
- Inserti auricolari antirumore.

Altri DPI obbligatori negli specifici luoghi di lavoro visitati verranno messi a disposizione dal relativo datore di lavoro.

Art. 5 Designazione RLST.

Le modalità di formazione e designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni costituenti EPAR.

In mancanza dei predetti accordi, il RLST è designato dalla CPTC in materia di salute e sicurezza sul lavoro di EPAR, tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08 e presenti nell'Albo Nazionale degli RLST dell'Ente.

Nella designazione del RLST la CPTC tiene conto di :

- delle relazioni in essere tra il RLST e l'azienda richiedente;
- territorialità del RLST rispetto l'azienda richiedente;
- competenza del RLST nel settore merceologico dell'azienda.

IL RLST dura in carica due anni e può essere rinnovato qualora non sorgano motivazioni ostative quali la revoca del servizio da parte dell'impresa, ovvero la sospensione e/o la cancellazione del RLST dall'Albo Nazionale.

Art. 6 ALBO Nazionale RLST EPAR.

A livello nazionale è istituito l'albo Nazionale degli RLST EPAR. L'Albo Nazionale è tenuto dalla CPTC Nazionale ed è costituito da due sezioni. Alla prima sezione appartengono gli RLST in possesso della formazione di cui all'art.7 del presente regolamento o formazione equivalente. Alla seconda sezione appartengono gli RLST, designanti ma non ancora in possesso della formazione prevista. Qualora questi ultimi, entro tre mesi dalla data di iscrizione, non completino il percorso di formazione previsto verranno automaticamente cancellati dall'elenco. L'iscrizione alla seconda sezione può avvenire per una sola volta.

Vengono sospesi gli RLST che non hanno ottemperato agli obblighi di aggiornamento annuale.



La CPTC con parere motivato può sospendere e/o cancellare in qualunque momento gli iscritti nell'Albo.

Art. 7 Formazione RLST.

Il RLST deve essere formato in materia di salute e sicurezza sugli ambienti di lavori in modo da avere adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi e sui principi di rappresentanza.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento annuale. Modalità, durata e i contenuti specifici della formazione sono predisposti dalla CPTC.

La formazione è organizzata dall'EPAR, anche attraverso enti di formazione accreditati.

La CPTC valuta ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli RLST i percorsi formativi non direttamente svolti da parte dell'EPAR.

Art. 8 Richiesta RLST da parte dell'azienda.

Le aziende, in possesso dei requisiti necessari e di seguito specificati, richiedono la designazione del RLST all'EPAR mediante apposito modulo - anche digitale predisposto dalla CPTC su piattaforma dell'EPAR.

I requisiti di cui al punto precedente sono:

1. Adesione all'EPAR ovvero CIFA per il tramite di una delle proprie federazioni di settore ovvero ad avere la maggioranza di lavoratori iscritti alla CONFASAL;
2. Mancata elezione o designazione del RLS aziendale;
3. Versamento del contributo annuo.

Per consentire all'EPAR di disporre di risorse necessarie allo svolgimento dell'attività dell'RLST l'azienda è tenuta a versare un contributo annuo proporzionale alla dimensione aziendale pari a

- 100 €, per aziende che occupano da 1 a 2 lavoratori;
- 150 €, per aziende che occupano da 3 a 10 lavoratori;
- 200 € per aziende che occupano più di 10 lavoratori;



Le articolazioni territoriali dell'EPAR possono modificare il valore del contributo annuo attraverso specifica delibera del CDA regionale, previo avallo dell'EPAR Nazionale.

Il pagamento del contributo all'EPAR dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.

L'impresa i cui dipendenti provvedono alla elezione o alla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale cesserà di avere i requisiti per mantenere l'assegnazione del RLST EPAR con conseguente decadenza del Rappresentante designato.

A tal fine, l'azienda è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta elezione del RLS.

Non è previsto il rimborso delle somme versate per l'annualità in corso.

La perdita di uno dei requisiti di cui sopra fa venire meno l'assegnazione del RLST.

Art. 9 Contributo per lo svolgimento del ruolo di RLST.

Agli RLST, per lo svolgimento della propria attività, è riconosciuto un contributo pari al 80% della quota annua versata dalle aziende nelle quali è stato eletto e/o designato.

Il contributo è onnicomprensivo al lordo di ogni altro onere fiscale e previdenziale.

Art. 10 Agevolazioni aziende aderenti ad EPAR.

Le aziende aderenti ad EPAR da almeno 18 mesi hanno diritto ad riduzione del contributo annuo pari a

- 20 €, per aziende che occupano da 1 a 2 lavoratori;
- 50 €, per aziende che occupano più di 3.

L'agevolazione non incide sul contributo versato al RLST per lo svolgimento della sua attività.

Art. 11 Adempimenti della CPCT.

Come previsto dal Regolamento delle Commissioni Paritetiche di Sicurezza sul Lavoro, la commissione dovrà trasmettere periodicamente al CdA dell'EPAR l'elenco delle aziende e degli RLST ad esse assegnati.

La commissione predispone le procedure amministrative al fine di poter meglio gestire il Servizio dell'RSLT.



Art.12 Disposizioni finali.

Il presente regolamento potrà essere modificato attraverso idonea delibera del CdA dell'EPAR Nazionale.